

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
Regolamento (CEE) n. 1070/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1071/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 1072/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che abroga il regolamento (CEE) n. 86/83 che sospende talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto concerne l'attuazione delle modalità all'importazione di taluni formaggi	5
Regolamento (CEE) n. 1073/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che modifica per l'ottava volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi	6
* Regolamento (CEE) n. 1074/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originarie della Colombia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio	7
Regolamento (CEE) n. 1075/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	8
Regolamento (CEE) n. 1076/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	9
Regolamento (CEE) n. 1077/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna	11

(segue)

Regolamento (CEE) n. 1078/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna 12

Regolamento (CEE) n. 1079/83 della Commissione, del 3 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria . 13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

83/206/CEE :

* **Direttiva del Consiglio, del 21 aprile 1983, che modifica la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici** 15

Commissione

83/207/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 aprile 1983, che proroga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica** 18

83/208/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 aprile 1983, relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland 20

83/209/CEE :

Decisione della Commissione, del 21 aprile 1983, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di avena bionda che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio 21

83/210/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 21 aprile 1983, che autorizza il Regno del Belgio a fissare criteri supplementari concernenti la definizione del produttore di carni ovine** 22

Rettifiche

* **Rettifica alla decisione 82/462/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, recante sostituzione dell'allegato della direttiva 75/270/CEE del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Germania) (GU n. L 210 del 19. 7. 1982)** 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1070/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 aprile 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	103,97
10.01 B II	Frumento duro	134,36 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	118,67 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	105,06
10.04	Avena	104,69
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	55,41
10.07 B	Miglio	58,15 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	77,96 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	160,93
11.01 B	Farine di segala	181,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	221,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	171,16

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1071/83 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1983**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 aprile 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	6,87	6,87	6,87
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	4,40
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,48	2,46	4,62
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	9,62	9,62	9,62

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	12,23	12,23	12,23	12,23
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	9,14	9,14	9,14	9,14
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1072/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1983

che abroga il regolamento (CEE) n. 86/83 che sospende talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto concerne l'attuazione delle modalità all'importazione di taluni formaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3534/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi ⁽³⁾ è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 919/83 ⁽⁴⁾; che è pertanto necessario abrogare anche il regolamento (CEE) n. 86/83 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo temporaneo di discipline concertate concernente gli scambi di formaggi tra la Norvegia e la Comunità, occorre prevedere l'applicazione del prelievo di cui all'allegato I, lettera r), del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽⁶⁾; che, a causa della sospensione temporanea della messa in vigore del suddetto accordo, talune importazioni di formaggio originario della Norvegia non hanno beneficiato dell'applicazione del prelievo di cui all'allegato I, lettera r), del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 86/83 è abrogato.

Articolo 2

Su richiesta degli interessati, le importazioni di formaggio Jarlsberg effettuate nella Comunità dal 1° gennaio 1983 sino all'entrata in vigore del presente regolamento possono beneficiare dell'applicazione del prelievo di cui all'allegato I, lettera r), del regolamento (CEE) n. 1767/82.

A tal fine l'importatore deve:

- presentare un certificato IMA 1, rilasciato eventualmente a posteriori;
- presentare una domanda di rimborso entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Le prove delle importazioni fornite dagli interessati devono essere giudicate soddisfacenti dalle autorità competenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1983, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1073/83 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1983

che modifica per l'ottava volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1959/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/83 ⁽⁵⁾, ha indetto una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi; che finora le esportazioni di riso a grani lunghi effettuate ai sensi di tale regolamento non hanno consentito di esaurire le giacenze di riso esportabili; che, vista la stima delle disponibilità di riso

della campagna 1982/1983, occorre facilitare lo smercio di riso a grani lunghi; che risulta pertanto opportuno aumentare i quantitativi da aggiudicare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1959/82, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« La gara riguarda un quantitativo massimo di 146 250 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 12. 4. 1983, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1074/83 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1983**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originarie della Colombia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le gelatine e loro derivati, della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 370 250 ECU; che in data 28 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Colombia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Colombia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 maggio 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità all'importazione dei seguenti prodotti, originari della Colombia:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.03 ex B (codice Nimexe : 35.03-91)	Gelatine e loro derivati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/83 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1983**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1068/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 114.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	37,21
	B. Zuccheri greggi	33,14 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/83 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1983****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1036/83 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1036/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 1036/83 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,3721</p> <p>—</p> <p>0,3721</p> <p>0,3721</p> <p>0,3721</p>	<p>—</p> <p>47,81</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,3721</p>	<p>47,81</p> <p>—</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/83 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1983****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 976/83 della Commissione, del 25 aprile 1983⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo

comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/82 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 976/83 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/83 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1983****recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/83⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che sulla base di tali condizioni occorre modificare la tassa di

compensazione per l'importazione di zucchine originarie della Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 15,47 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/83 è sostituito dall'importo di 19,29 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 27. 4. 1983, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1079/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1983

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 292/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 73,25 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1983;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati

sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 292/83;

considerando che per i cetrioli bulgari il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune), originari della Bulgaria una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 0,95 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1983, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1983

che modifica la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici

(83/206/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le modifiche apportate dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale che contiene le norme relative alle emissioni sonore degli aeromobili, come pure altre misure di carattere internazionale in materia di emissioni sonore degli aeromobili, fanno sorgere la necessità di emendare la direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativa alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici ⁽³⁾;

considerando che occorre chiarire gli obiettivi degli articoli 1 e 5 della suddetta direttiva;

considerando che occorre evitare che gli aeroplani subsonici civili a reazione che non sono immatricolati nel territorio degli Stati membri e non soddisfano alle norme internazionali applicabili in materia operino in tali territori dopo il 31 dicembre 1987, fatta salva la possibilità di deroghe temporanee fino al 31 dicembre 1989;

considerando che la situazione geografica e la scarsa densità di popolazione della Groenlandia non rendono necessario applicarle tale divieto;

considerando che occorre prevedere una deroga alle norme sulla certificazione acustica a favore di pochi aeroplani progettati appositamente per trasporti dell'industria aeronautica della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/51/CEE è modificata come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Ogni Stato membro provvede affinché l'impiego di qualsiasi aereo civile subsonico a reazione o aereo civile ad elica immatricolato nel proprio territorio e rientrante in una delle categorie di cui al volume I (emissioni sonore degli aeromobili) dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione applicabile a decorrere dal 26 novembre 1981 in conformità dell'emendamento 5, chiamato in appresso "allegato 16/5", sia autorizzato nel territorio degli Stati membri soltanto se esso ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che l'aeroplano soddisfa a requisiti almeno pari a quelli previsti dalle norme applicabili di cui alla parte II, capitoli 2, 3, 5 o 6, del volume I dell'allegato 16/5. »;

⁽¹⁾ GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 137.

⁽²⁾ GU n. C 348 del 31. 12. 1981, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

2. all'articolo 2, paragrafo 1 :

- la parola « aeromobile » è ogni volta sostituita dalla parola « aeroplano » ;
- nel punto e) l'espressione « pesi massimi ai quali » è sostituita dall'espressione « masse massime alle quali » ;

3. l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Ogni Stato membro provvede affinché gli aerei civili ad elica la cui massa massima certificata al decollo non superi 5 700 kg e gli aerei subsonici civili a reazione che non rientrino in una delle categorie di cui al volume I dell'allegato 16/5 e che si servano di aeroporti situati in uno Stato membro, presentino requisiti almeno pari a quelli prescritti nelle norme applicabili di cui alla parte II, capitoli 2 o 6, del volume I dell'allegato 16/5 quando sono immatricolati per la prima volta nel suo territorio. » ;

4. all'articolo 4 la parola « aeromobile(i) » è ogni volta sostituita dalla parola « aeroplano(i) » ;

5. l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5* »

1. Fatto salvo l'articolo 1, ogni Stato membro provvede affinché, dal 1° gennaio 1987, l'impiego degli aerei subsonici civili a reazione immatricolati nel suo territorio non sia autorizzato nel territorio degli Stati membri se esso non ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che tali aerei soddisfano a requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme di cui alla parte II, capitolo 2, del volume I dell'allegato 16/5.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe temporanee al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2, qualora chi ha la gestione dell'aereo in questione si impegni a sostituirlo entro e non oltre il 31 dicembre 1988 con altro aereo disponibile sul mercato che rispetti requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme acustiche di cui alla parte II, capitolo 3, del volume I dell'allegato 16/5. » ;

6. all'articolo 6 :

- la parola « aeromobili » è sostituita dalla parola « aeroplani » ,
- l'attuale testo diviene paragrafo 1,
- viene aggiunto il seguente paragrafo :
 - « 2. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di aeroplani ad elica civili con massa

massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, specificamente progettati e prodotti in pochissime unità, utilizzati per il trasporto di prodotti dell'industria aeronautica di dimensioni eccezionali e che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni di questa direttiva, se gli Stati stessi garantiscono che tali aeroplani operano solo sul loro territorio o su quello di altri Stati consenzienti.

Lo Stato membro, prima di concedere un'autorizzazione conformemente al presente paragrafo, ne informa la Commissione. » ;

7. all'articolo 7 :

- la parola « aeromobili » è sostituita dalla parola « aeroplani » ;
- l'attuale testo diviene paragrafo 1 ;
- sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 gli Stati membri non consentono più l'utilizzazione nel loro territorio di aeroplani subsonici civili a reazione che non siano immatricolati in uno Stato membro e che non soddisfino a requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme acustiche di cui alla parte II, capitolo 2, del volume I dell'allegato 16/5.

3. Le competenti autorità degli Stati membri possono accordare deroghe temporanee al paragrafo 2 quando chi ha la gestione dell'aereo in questione fornisca la prova dell'impossibilità economica o tecnica di servire i loro aeroporti con aerei rispondenti alle specificazioni di cui al paragrafo 2. Tali deroghe devono cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1989.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alla Groenlandia. » .

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro e non oltre dodici mesi dalla notifica della presente direttiva, le disposizioni necessarie per conformarvisi e ne informano immediatamente la Commissione (1).

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 aprile 1983.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1983.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. von WÜRZEN

Il Consiglio ha ricevuto la seguente comunicazione dal governo della Repubblica federale di Germania :

« All'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il governo della Repubblica federale di Germania ha dichiarato che tali trattati si applicano ugualmente al Land di Berlino. Contemporaneamente esso ha dichiarato che, per quanto riguarda Berlino, restano intatti i diritti e le responsabilità della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti. In considerazione del fatto che l'aviazione civile è uno dei settori in cui detti Stati si sono esplicitamente riservata la competenza per quanto concerne Berlino e previa consultazione dei governi di tali Stati, il governo della Repubblica federale di Germania fa presente che la direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici non include il Land di Berlino. ».

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1983

che proroga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica

(83/207/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE⁽⁴⁾, il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate agli allegati della decisione 82/838/CEE;

considerando che, con decisione 83/132/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenne da peste suina o di indenne da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, occorre prorogare per

talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente onde chiarire la situazione;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sospeso temporaneamente per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale prenderà le decisioni del caso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 36.

ALLEGATO

**Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da
peste suina è sospeso**

Regierungsbezirk Unterfranken.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1983

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland

(83/208/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3019/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 1983, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che è opportuno stabilire i quantitativi per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal 1° maggio 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 1983, titoli d'importazione concernenti prodotti del

settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. Germania :
829,4 tonnellate originarie del Botswana,
78,6 tonnellate originarie dello Swaziland.
2. Grecia :
150,0 tonnellate originarie del Botswana.
3. Regno Unito :
2 150,0 tonnellate originarie del Botswana,
65,0 tonnellate originarie dello Swaziland.
4. Francia :
22,5 tonnellate originarie del Madagascar.
5. Paesi Bassi :
110,9 tonnellate originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di maggio 1983 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana :	12 966,8 tonnellate
Kenia :	142,0 tonnellate
Madagascar :	7 444,0 tonnellate
Swaziland :	2 688,3 tonnellate

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 59.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1983

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di avena bionda che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(83/209/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/116/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che in Germania la produzione di sementi di avena bionda (*Trisetum flavescens* L.) che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa è stata deficitaria nel 1982 e non permette pertanto di sopperire all'approvvigionamento di detto paese;

considerando che è impossibile assicurare in modo soddisfacente tale approvvigionamento con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica federale di Germania, per un periodo che scade il 31 maggio 1983, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata di una categoria soggetta a requisiti ridotti;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire la Germania con tali sementi che non soddisfano ai requisiti della predetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Germania;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere fino al 31 maggio 1983 la commercializza-

zione nel proprio territorio di un massimo di 3 tonnellate di avena bionda (*Trisetum flavescens* L.) della categoria « sementi certificate » che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti:

- a) la facoltà germinativa raggiunge almeno il 65 % del seme puro;
- b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:
 - « facoltà germinativa minima 65 % »,
 - « destinate esclusivamente alla Germania ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di 3 tonnellate di sementi di avena bionda (*Trisetum flavescens* L.), purché esse siano destinate esclusivamente alla Germania. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « destinate esclusivamente alla Germania ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre 1983, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1983, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 1983****che autorizza il Regno del Belgio a fissare criteri supplementari concernenti la definizione del produttore di carni ovine****(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)****(83/210/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

considerando che le autorità competenti del Regno del Belgio hanno informato la Commissione della loro intenzione di completare la definizione di produttore di carni ovine di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2643/80 mediante taluni criteri

supplementari; che la Commissione ha competenza di approvare preventivamente questi nuovi criteri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a completare la definizione del produttore di carni ovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2643/80 con i criteri supplementari comunicati alla Commissione in data 7 aprile 1983.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 6.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 82/462/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, recante sostituzione dell'allegato della direttiva 75/270/CEE del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Germania)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 210 del 19 luglio 1982)

L'allegato è modificato come segue :

1. A pagina	Numero di codice del comune	Dicitura da sopprimere
94	779/194	194 Nördlingen, GKSt. mit Grünenbaind
101	3.2.	3.2. DAVON KERNGEBIET (!) — vgl. hierzu Angaben unter 3.1 —.

La nota in calce a pagina 101 è soppressa.

2. Aggiungere :

- a) a pagina 50, dopo la riga con la dicitura :
 « 008 Blankenheim 024 Kall 036 Schleiden, Stadt »
 una nuova riga con la dicitura « 012 Dahlem » ;
- b) a pagina 98, nella riga con la dicitura :
 « 147 Lechbruck 168 Rückholz »
 la dicitura : « 163 Rieden am Forggensee ».

3. Modificare come segue :

A pagina	Numero di codice del comune	la dicitura	è sostituita con la dicitura
24	059/105	Blöxlund	Böxlund
27	Gebiet 5.1	Elmsbüttel	Eimsbüttel
42	970/032	Nethpen	Netphen
44	532/006	Oberscheid	Oberscheld
45	635/003	Odershauser	Odershausen
	635/013	Battenberg	Battenhausen
46	970/020	Lützel	Lützel
47	014/06	Bruchertselfen	Bruchertseifen
48	058/06	Homberg	Hömberg
49	079/04	Welschneundorf	Welschneudorf
53	103 04	103 04 Pantenburg	104 03 Pantenburg
56	205/03	Schwarzedern	Schwarzerden
	100/06	Spail	Spall
	000 01	000 01 Baumholder	01 Baumholder
	000 02	000 02 Birkenfeld	02 Birkenfeld
	000 03	000 03 Herrstein	03 Herrstein
	000 04	000 04 Rhaunen	04 Rhaunen
58	141	Landkreis Rhein-Land	Landkreis Rhein-Lahn
	206/67	Lötzebeuren	Lötzbeuren
59	055/01	Oberdorf	Oberndorf
63	43/114	Mönchwies	Münchwies
	435/025	Grundheim	Grundhelm
66	632/011	Gersrode	Gersdorf
	632/014	Obergels	Obergeis
68	431/004	Kailstadt	Kallstadt
69	676/165	Wellbach	Weilbach, M.
	676/112	mit Amorbach, Amorsbrunn, Boxbrunn i. Odenwald, Neidhof	mit Amorbach, Amorsbrunn, Beuchen, Boxbrunn i. Odenwald, Neidhof, Otterbach, Pulvermühle, Schafhof, Walkmühle

<i>A pagina</i>	<i>Numero di codice del comune</i>	<i>la dicitura</i>	<i>è sostituita con la dicitura</i>
71	119/087	Altersberg	nur Altersberg
72	136/029	Klart	Kiart
75	326/003	Öflingen	Öfingen
	326/006	Bräulingen	Bräunlingen
	336/074	Sollneck	Sallneck
79	311	Kappel Dreisamtal	Kappel/Dreisamtal
	315/109	Wittentai	Wittental
80	317/146	Zell am Marmersbach	Zell am Hamersbach
82	417/054	Mittental	Millental
83	425/033	Nundingen	Mundingen
	425/108	Ursprung	Urspring
	779/194	mit Schmähingen	GKSt. mit Schmähingen, Grünenbaind
85	275/111	Aicha vom Wald	Aicha vorm Wald
	275/135	Neukirchen vom Wald	Neukirchen vorm Wald
	278/151	Miterfels, M.	Mitterfels
86	278/139	Hundersdorf	Hunderdorf
87	462	Hainersberg Unterpreuschitz	Heinersberg Unterpreuschwitz
89	571/115	Bechofen	Bechhofen
92	672/139	Obertulba, M.	Oberthulba
93	674/221	Zell a. Main, Stadt	Zeil a. Main, Stadt
95	172/134	Allersberg	Allerberg
96	182/137	Barnecker	Bernecker
97	187/132	Sollach	Soilach
	187/132	Walzenreit	Waizenreit
	189/160	Unterwässen	Unterwössen
98	777/144	Kraftsried	Kraftisried
99	778/186	Neuvogelsang	mit Neuvogelsang
	436/049	Isny	Isny im Allgäu
	436/049	Ratenhofen	Ratzenhofen
100	187/118	Schöring	Schörging

